Depositata minuta
oggi 05 MAG. 2006
IL CANCELLIERE

Sent 933/06
RG 1198/99
CRON 7577
REP 845

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PESCARA

in composizione monocratica in persona del giudice unico dott. Angelo Bozza ex artt. 50 ter. e 281 quinquies c.p.c.
ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa in primo grado iscritta al n° 1198 del R.G.A.C.C. dell'anno 1999 vertente

tra

, rappresentata e difesa dall' Avv. Emanuele Argento come da procura a margine dell'atto di citazione, *elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara Via dei Marrucini n.21*

- attore -

Contro

S.p.a. in persona all'epoca dei legali rappresentanti e rappresentata e difesa dall'Avv. come da procura a margine dell'atto di citazione ed *elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv.*

- convenuta -

OGGETTO: *nullità clausole di contratto bancario e risarcimento danni.*

CONCLUSIONI

- come da verbale del 25.1.2006 -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dinanzi all'intestato Tribunale notificato il 24.6.1999 e rinnovato per mancato rispetto dei termini a comparire il 30.9.1999,
in relazione a contratto di conto corrente n. 27/1206 stipulato con il
con apertura di credito ed alle rilevantissime somme a suo dire versate gran parte a titolo di interessi, deduceva: 1) la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse con corresponsione di interessi ultra legali 2) illegittimità della prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, 4) la illegittimità degli interessi percepiti al di sopra del tasso globale stabilito dalla legge 108/96 e dunque usurai; chiedendo accertarsi la nullità ed illegittimità di dette clausole e prassi con condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito e al risarcimento dei danni.

A sua volta il costituitosi in giudizio, nel chiedere il rigetto delle domande avversarie deduceva, sia la correttezza del comportamento della banca e la legittimità delle clausole applicate e delle prassi seguite, sia l'efficacia non reatroattiva della legge 154/92 entrata in vigore ben dopo la stipula del contratto di conto corrente nonchè la non usurarietà dei tassi applicati e la tacita accettazione degli estratti di conto corrente ricevuti da controparte e non contestati nei termini di legge.

In corso di causa era disposta ed espletata CTU tecnico-contabile previa acquisizione presso la banca convenuta della relativa documentazione, acquisizione poi qualificata dal giudice quale ordine di esibizione, nonchè espletata CTU integrativa. La prova per testi tempestivamente richiesta da parte convenuta ed originariamente ammessa non veniva espletata.

Le parti precisavano quindi le conclusioni all'udienza indicata in epigrafe con termini per comparse conclusionali e repliche come disposto dall'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre, premettere che la domanda principale della si caratterizza in definitiva, eccependo la nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente e prassi illegittime dell'allora , come domanda di accertamento del saldo finale del conto corrente con conseguente domanda di condanna della banca, in caso di saldo attivo, al pagamento del relativo importo.

Questo essendo il *petitum* sostanziale, va da sé che la domanda principale deve necessariamente passare per la fase dell'accertamento del dovuto alla luce delle eccezioni e delle richieste di parte attrice e delle difese di parte

convenuta, tenendo presente che non sono oggetto di contestazione in questa sede le movimentazioni ed i calcoli che hanno portato l'istituto di credito alla predisposizione dei diversi estratti conto trimestrali. D'altro canto l'approvazione del conto ex art.1832 c.c., applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall'art.1857 c.c., rende incontestabili le annotazioni in conto, derivanti dalla mancata impugnazione, nella loro realtà effettuale; ciò non toglie che tale incontestabilità non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori, contratto ed altre pattuizioni, da cui dette annotazioni derivano.

Ciò premesso va preliminarmente rigettata l''eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza degli elementi di fatto e delle prove fornite a sostegno degli elementi costitutivi della domanda sollevata da parte convenuta in comparsa conclusionale, in quanto la citazione enuncia con precisione i fatti, giuridicamente rilevanti, posti a base della pretesa (rapporto contrattuale e addebito di poste passive non dovute in relazione al calcolo degli interessi), non disponendo del contratto di conto corrente (ma solo degli estratti conto) e dei calcoli operati dall'istituto di credito, tanto da determinare l'Ufficio, su richiesta dell'attore, a disporre nei confronti della convenuta l'esibizione di tutta la documentazione necessaria.

Va altresì ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione del presunto indebito versato sollevata da parte convenuta. la tipologia di domanda avanzata (rideterminazione del saldo previa epurazione delle poste addebitate sulla base di clausole nulle) comporta che il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente addebitate dalla banca su un'apertura di credito in conto corrente, accessorio a quello di conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro, con conseguente esigibilità da parte dell'Istituto di credito (Cass. civ., 09/04/1984, n.2262).

Veniamo, ora, al merito della vicenda.

A) Innanzitutto non va trascurato che in base alla documentazione in atti non risulta esservi regolamentazione scritta del contratto di conto corrente stipulato nel 1987 in quanto l'unico contratto presente in atti è quello di apertura di credito dell'8.2.1989 per l'importo di lire 20.000.000 che segue evidentemente quello di conto corrente

precedente. Pertanto si è in assenza di pattuizioni con riguardo al periodo che va dal 10.6.1987, data della prima operazione di conto, all'8.2.1989, mentre le pattuizioni successive attengono solo all'apertura di credito. Parte convenuta ha in proposito dedotto che nel primo periodo in questione era stato stipulato unicamente un contratto di corrispondenza per cui il saggio di interesse applicato era stato solo quello attivo (per la correntista). Fatto sta che, con riguardo a detto periodo, in assenza di specifiche pattuizioni, non può che trovare applicazione il tasso legale (sia creditore che debitore) vigente all'epoca; con riguardo, invece, al periodo successivo il tasso creditore continuerà ad essere quello legale.

B) L'attore ha eccepito la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse con corresponsione di interessi ultra legali.

L'eccezione non è fondata per la semplice ragione che come risulta dal contratto 8.2.1989 le parti avevano concordato un saggio-debitore convenzionale nella misura del *"16,50 per mille + ¼ s.v."* ove è evidente il mero errore materiale nel frazionamento per mille legato al modulo a stampa, essendo il saggio di interessi concordato nella misura del 16,50% + ¼ e quindi il 16,75%.

Essendo la misura degli interessi passivi concordata a nulla vale il richiamo di parte attrice all'art. 57 del contratto e quindi il rinvio agli usi locali.

A sua volta parte convenuta ha contestato che il tasso degli interessi debitori sia stato calcolato per tutto il periodo nella misura fissa su indicata, avendo provveduto l'istituto di credito a regolare adeguamento periodico.

La questione non è fondata, poichè in assenza di espresse pattuizioni scritte a riguardo trova, come è noto, applicazione l'art. 1284, terzo comma, cod. civ. che dispone: " *Gli interessi superiori a quelli legali devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale*". Di conseguenza la misura di interessi passivi ad un tasso superiore a quello legale deve essere stabilita a pena di nullità per iscritto. In mancanza sono dovuti esclusivamente gli interessi legali.

E' inutile dire che le comunicazioni dell'istituto di credito di aggiornamento degli interessi passivi riportati sugli estratti conto trimestrali non hanno giuridico rilievo poichè trattasi di decisioni unilaterali non concordate con il cliente.

C) L'attrice ha poi eccepito l'illegittimità degli interessi percepiti al di sopra del tasso globale stabilito dalla legge 108/96 e dunque usurai.

In merito, reputa il decidente, in conformità della giurisprudenza di Questo Tribunale e di parte della giurisprudenza della Suprema Corte, che in linea di principio i criteri fissati dalla legge 7 marzo 1996, n.

108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione, come nella specie, alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, primo comma, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 convertita, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24. Il legislatore ha, infatti, chiarito, con interpretazione vincolante, che debbono intendersi come usurari "*gli interessi che superano il limite della legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente del momento del loro pagamento*". Sono così venuti meno i presupposti per paralizzare l'operatività delle clausole, stipulate prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 della citata legge 108/96, che abbiano determinato il saggio degli interessi in misura da qualificarsi "usuraria", alla stregua dei criteri stabiliti da detta disposizione, tanto più che la conformità di tale norma al dettato costituzionale è stata di recente riconosciuta dal Giudice delle leggi (sent. 29/2002). In definitiva il tasso degli interessi si considera usurario non con riferimento al tempo in cui sono dovuti, ma in riferimento a quello in cui sono stati promessi o convenuti. Di conseguenza anche dopo l'entrata in vigore della normativa anti-usura, se non sopravviene una nuova convenzione tra le parti in merito al saggio di interesse, il precedente saggio pattuito rimane valido tra le stesse (Cass. Sez. I 22.7.2005, n. 15497, in CED CASS RV. 583086; Sez. 1, n. 13868 del 24/09/2002, in CED Cass. Rv. 557538; Sez. 3, n. 17813 del 13/12/2002, Rv. 559217; Sez. 3, n. 4380 del 25/03/2003, Rv. 561409; va segnalato che quella giurisprudenza che sembra andare di contrario avviso, in realtà non contiene alcun riferimento al D.L. 394/2000 e si richiama a decisioni della Suprema Corte anteriori alla suddetta legge di interpretazione autentica: Cass. n. 8442 del 13.6.2002; Cass. Sez. III, sentenza n. 11706 del 5.8.2002, Rv 556652 non pubblicata; conforme a Cass. N. 14899/2000; Cass. N. 5324 del 4.4.2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n.10032 del 2004).

D) Parte attrice ha poi eccepito l'illegittimità della prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi.

La questione è fondata.

Il decidente condivide appieno la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata con la decisione delle S.U. della Cassazione n. 21095 del 7.10/4.11.2004 che ha statuito l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità *ex tunc*, ai sensi degli artt. 1283, 1284 e 1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento

giurisprudenziale avvenuto nel 1999 (cfr. oltre alle S.U. sopra richiamate: Cass. N. 3805/2004; Cass. N. 12868/2004; Cass. N. 5155/2004; Cass. N. 2593/2003; Cass. N. 17813/2002; Cass. N. 8442/2002; Cass. N. 4490/2002; C.Cost. n. 425/2000; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib Torino 7.1.2003; Trib. Napoli 27.11.2002; Trib Roma 8.11.2002; Corte App. L'Aquila 11.6.2002).

E' inutile dire che tale conclusione appare pienamente legittima proprio ed innanzitutto con riferimento al contratto di conto corrente bancario, non condividendosi le argomentazioni talvolta utilizzate da una giurisprudenza minoritaria (cfr. Trib. Roma 27.1.2003; Trib. Palermo 6.9.2002; per la indiscutibile applicazione della disciplina di cui all'art.1283 c.c. anche ai contratti bancari in c/c si veda la sentenza delle S.U. n. 21095/04 citata ed anche: Cass. n. 6558/1997, C. App. Lecce n. 598/2001).

La capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca al rapporto di conto corrente di cui è causa deve pertanto essere dichiarata illegittima.

Si pone a questo punto il problema se vada comunque riconosciuta all'istituto (ed in generale anche al correntista) una diversa temporalità nella capitalizzazione degli interessi, tenendo presente che nel caso in esame non risulta applicabile la Delibera del CICR 9 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43) entrata in ogni caso in vigore (24.4.2000) solo dopo l'ultima delle operazioni di conto corrente in contestazione (d'altro canto ai sensi dell'art. 7 che detta la disciplina della fase transitoria le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera dovevano essere adeguate alle disposizioni della delibera entro il 30.6.2000 e i relativi effetti si producevano a decorrere dal successivo 10 luglio).

Al riguardo, nel sostenere una capitalizzazione annuale si è osservato che sarebbe possibile individuare nell'art.1284 comma I c.c. la fonte di un fenomeno legale di anatocismo annuale (ovvero di risarcimento forfettario, con cadenza annuale, del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria di interessi); poichè, prevedendo tale disposizione che "*il saggio degli interessi legali è determinato [...] in ragione di anno*" verrebbe così individuato, oltre ad un criterio di determinazione del tasso degli interessi dovuti, anche un principio generale di naturale scadenza ed esigibilità annuale degli interessi. Da tale scadenza conseguirebbe anche l'effetto, proprio della scadenza di ogni obbligazione, del risarcimento del danno da inadempimento, regolato, per le obbligazioni pecuniarie come quella di interessi, dall'art.1224 c.c..

Ebbene, reputa il decidente in conformità della giurisprudenza assunta da Questo Tribunale che tale tesi

non sia condivisibile in quanto non tiene conto sia della natura imperativa e non derogabile della disciplina generale dettata dall'art. 1283 c.c. per regolare il fenomeno dell'anatocismo, sia della *"specialità"* dell'obbligazione di interessi rispetto al "genus" delle obbligazioni pecuniarie.

D'altra parte è in proposito significativa la decisione delle Sezioni Unite n. 9653 del 17.7.2001. Chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione della configurabilità o meno dell'obbligazione di interessi come una qualsiasi obbligazione pecuniaria dalla quale derivi quindi anche il diritto agli ulteriori interessi di mora nonché al risarcimento del maggior danno (ex art. 1224 comma II c.c.) ovvero come una obbligazione *sui generis* soggetta soltanto alla regola dell'anatocismo, le S.U. sono pervenute alla conclusione che, il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) resti soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura. La giurisprudenza successiva della Suprema Corte ha seguito la stessa scia (cfr. Cass n. 2439/2002; Cass. N. 2771/2002; Cass. N. 4133/2003; Cass. N. 4830 del 10.3.2004; idem, tra l'altro in tema di mutuo bancario: Cass. N. 2593 del 2003; Cass. N. 1724/1977; Cass. N. 3479/1971).

In definitiva la norma cardine dell'art. 1283 c.c., espressamente dettata dal legislatore per disciplinare il fenomeno dell'anatocismo, è norma imperativa e di natura eccezionale che ammette la capitalizzazione degli interessi soltanto a determinate condizioni, prevedendo che gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli stessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari intesi quali usi normativi, inesistenti nella specifica materia bancaria di cui si tratta.

La clausola di capitalizzazione è dunque nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c., per cui il contratto e da ritenere *ab origine* privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità.

E) Non resta che affrontare nell'ambito del contratto bancario de quo le clausole relativa alla *commissione di massimo scoperto* ed alla *valuta*. Dall'unico contratto in atti tale clausola non emerge. Di conseguenza in assenza di pattuizioni a riguardo nulla è dovuto dalla Covitti per tali voci. La commissione di massimo scoperto rappresenta, infatti, un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo

agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione.

F) Quanto alle spese di tenuta del conto, sono dovute a partire dal dall'8.2.1989 poichè espressamente stabilito all'art. 57, 1° comma del contratto di apertura credito.

Alla luce delle considerazioni su esposte, si impone una sentenza non definitiva di accertamento sulla base dei principi sopra stabiliti, dovendosi procedere, previamente sentite le parti, a nuova integrazione di CTU che tenga conto di quanto esposto nonchè di quanto indicato in separata ordinanza.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il **Tribunale di Pescara**, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del . con atto di citazione notificato il 24.6.1999 e rinnovato per mancato rispetto dei termini a comparire il 30.9.1999, così provvede:

- in **parziale accoglimento della domanda**, con riguardo al contratto di conto corrente n. con apertura di credito intercorso tra le parti, **dichiara** che: **1)** per il periodo che va dal 10.6.1987 all'8.2.1989, gli interessi passivi e attivi per il cliente vanno calcolati secondo i tassi legali dell'epoca, **2)** per il periodo successivo a decorrere dal 8.2.1989 gli interessi attivi per il cliente vanno sempre calcolati secondo i tassi legali, mentre gli interessi passivi per il cliente vanno determinati nella misura pattuita del 16,75%, **3)** la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi è nulla e la capitalizzazione non è calcolabile con diversa cadenza periodica, **4)** vi è assenza di pattuizione in merito alla cosiddetta clausola di *commissione di massimo scoperto* ed alla *valuta* e le relative somme non sono dovute, **5)** sono dovute le spese di tenuta del conto a decorrere dall'8.2.1989.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pescara il 4.5.2006

IL CANCELLIERE
(Dott.ssa Paola Solamente)

Il Giudice Unico
Dott. Angelo Bozza

Tribunale di Pescara
Depositato in Cancelleria il giorno
10 MAG. 2006
IL CANCELLIERE
(Dott.ssa Paola Solamente)